DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 129/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ([1]).

(2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

1) ai punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0081**: Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).»;

2) dopo il punto 5b (direttiva 92/50/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue:

«5c. **32009 L 0081:** Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76), modificata da:

— **32011 R 1251**: Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

L'atto non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/81/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

([1]) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.